



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pietro Spera	- Presidente
dott. Cristina Tabacchi	- Giudice
dott. Andrea Balba	- Giudice rel

nel procedimento di apertura di concordato semplificato n. r.g. **2/2026** richiesto da IONTECH IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE ha adottato il seguente provvedimento.

Con ricorso del 22.6.2026 la società di cui sopra ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI.

In primo luogo, da un punto di vista meramente formale, risulta prima facie completa la documentazione allegata al ricorso e richiesta dagli artt. 25 sexies e 39 CCI, ossia:



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- 1) Visura camerale storica Iontech Impianti S.r.l.
- 2) Atto di determina ex art. 120 bis CCII 28/4/2026
- 3) Ricorso sottoscritto dal liquidatore di Iontech Impianti S.r.l.
- 4) Prima Proposta Iontech Impianti S.r.l ai creditori
- 5) Seconda Proposta Iontech Impianti S.r.l ai creditori
- 6) Relazione Avv. Guerrini ex art. 17 comma 8 CCII del 24/4/2026 e relativi allegati
- 7) Contratto preliminare Iontech/Simtra 30/7/2025
- 8) Contratto di affitto di ramo di azienda Iontech/Simtra 16/9/2025
- 9) Contratto di cessione di ramo di azienda Iontech/Simtra 27/3/2026
- 10) Bilanci degli ultimi tre esercizi
- 11) Elenco nominativo creditori con indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale
- 12) Elenco creditori muniti di titolo esecutivo
- 13) Lettera di incarico Avv. Maria Paola Ferrari
- 14) Lettere di incarico Dott. Andrea Bernardini, Dott. Claudio Gelli, Dott. Oscarandrea Vita (Studio Mylins 7)
- 15) Ricorso concessione misure cautelari 16/1/2026
- 16) Provvedimento Tribunale di Genova 19/2/2026
- 17) Ricorso concessione misure cautelari 11/3/2026
- 18) Provvedimento Tribunale di Genova 13/3/2026
- 19) Provvedimento Tribunale di Genova 24/3/2026
- 20) Istanza ex art. 22 CCII 11/2/2026
- 21) Ordinanza Tribunale Genova 24/3/2026
- 22) Esito vendita competitiva 13/4/2026
- 23) Situazione patrimoniale ed economica al 30/4/2026
- 24) Pignoramento Werent S.r.l.
- 25) Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Banca Passadore
- 26) Dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024
- 27) Dichiarazioni IRAP relative agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024
- 28) Dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2023, 2024 e 2025
- 29) Certificazione dei debiti previdenziali e contributivi
- 30) Certificazione dei carichi fiscali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione
- 31) Certificazione dei debiti fiscali
- 32) Certificazione debiti per premi assicurativi
- 33) Situazione contabile aggiornata alla data del 5 maggio 2026
- 34) Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
- 35) Dichiarazione di postergazione dei crediti sottoscritta dai soci di Iontech
- 36) Relazione asseverata ex art. 84, comma 5, CCII, redatta dal dott. Paolo Bernardini
- 37) Conto economico prospettico, stato patrimoniale prospettico e piano di tesoreria prospettico
- 38) Elenco nominativo creditori con indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale

Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla procedura.

Appaiono sussistenti tutti i requisiti di ammissione alla procedura.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

L'istituto del concordato semplificato si pone come possibile sbocco non contrattuale del percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt.12 e ss CCI. Si tratta di una procedura concorsuale che, in maniera singolare rispetto alle altre offerte dall'ordinamento, ha bisogno della previa ed inutile consumazione di una fase di trattative tra imprenditore in crisi e creditori, condotta sulla scia della nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 13 CCII: con un procedimento estremamente concentrato, che non conosce una fase prenotativa analoga a quella prevista per il concordato preventivo né un provvedimento di ammissione in senso stretto, il tribunale è chiamato ad omologare un concordato la cui esecuzione è retta dalle essenziali regole poste dall'art. 25 sexies CCI in presenza di una situazione di crisi e/o insolvenza dell'imprenditore medesimo e ad un riparto concorsuale del suo risultato, che dovrebbe essere non peggiore di quello offerto dalla alternativa della liquidazione giudiziale.

Anche in mancanza di una vera e propria fase di ammissione è indubbio che il Tribunale, nel vagliare una domanda di concordato semplificato, prima di dare ingresso all'istruttoria propedeutica alla sua omologazione - *anche alla luce del riferimento alla valutazione della "ritualità della proposta"* -, debba procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura e, dunque, della ammissibilità della domanda.

A tale scopo, non potrà mancare una valutazione di conformità della proposta concordataria concretamente presentata dal debitore alla fattispecie astratta disegnata dall'art 25 sexies CCII: pertanto, il piano deve essere strutturalmente liquidatorio.

Inoltre, risulteranno necessari ulteriori requisiti di natura soggettiva ed oggettiva.

Quanto al presupposto soggettivo di ammissione, potrà accedere al concordato semplificato ogni imprenditore in quanto tale senza particolari qualificazioni. Sarà quindi sufficiente che nell'istante si riconoscano le caratteristiche tipologiche previste dall'art. 2082 c.c., senza che ci si debba occupare di dimensioni dell'organizzazione e di natura dell'attività svolta.

In ordine al parametro oggettivo, invece, non si può prescindere dall'elaborazione che dell'istituto ha fornito la giurisprudenza di merito, secondo cui il concordato semplificato è individuato dall'art. 23 co. 2 lett. c. CCII quale soluzione extra concorsuale del dissesto, alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata, ovvero, di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori e di impossibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

Con il concordato semplificato pertanto il legislatore ha previsto, per il debitore che non ha trovato un accordo con i creditori e che, quindi, non può più ipotizzare una continuazione dell'attività d'impresa, la possibilità di liquidare il proprio patrimonio anche unitariamente e anche con offerta precostituita ex art. 19 CCII ma in funzione squisitamente soddisfattoria, dovendosi quindi necessariamente vagliare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo a questa procedura;
- che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori alla fase della composizione negoziata;
- che la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori almeno la medesima convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, attribuendo almeno un'utilità a ciascun creditore (*Trib. Trieste 14.12.2023; Trib. Pescara 20.12.2023; Trib. Torino 04.01.2024*).

Nel caso di specie:

- 1) la ricorrente è imprenditore;
- 2) la CN ha avuto regolare corso e l'esperto nominato avv. Guerrini ha concluso la propria relazione dando atto del mancato esito positivo delle trattative ma della sussistenza della buona fede come richiesta dalla norma primaria;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

VII. GIUDIZIO SULLE TRATTATIVE SVOLTE

97. L'esponente dichiara che le trattative condotte nell'alveo della procedura di composizione negoziata della crisi si sono svolte con correttezza e buona fede, posto che gli incontri con i creditori si sono succeduti in un clima di adeguata trasparenza e informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, dando luogo ad interlocuzioni che – nell'ambito di un rapporto di collaborazione con l'esponente – sono state rivolte in modo omogeneo a tutti i creditori interessati dal piano di risanamento proposto.
98. L'esperto precisa che la causa dell'archiviazione della composizione negoziata è dipesa unicamente dalla non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 CCII.
99. Ove, come anticipato, l'imprenditore provveda a depositare tempestiva domanda di concordato semplificato, il Tribunale potrà riscontrare l'evidenza dei presupposti ex art. 25-*sexies* CCII, ai fini dello svolgimento della relativa verifica di ammissibilità, tramite lettura della presente relazione finale e, soprattutto, della documentazione allegata a supporto.

Con osservanza.

Genova, 24 aprile 2026

L'esperto indipendente

Avv. Luca Guerrini

Risultano pertanto presenti i seguenti requisiti: l'apertura di una procedura di composizione negoziata della crisi; le trattative con i creditori; il fallimento di queste ultime e l'impossibilità di addivenire ad una delle soluzioni stragiudiziali di cui all'art. 23 co. 2 e 3 CCI.

Risultano altresì presenti gli ulteriori due requisiti di carattere oggettivo richiesti dalla disposizione legislativa de quo, ossia lo stato di crisi e/o insolvenza del ricorrente e la buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative con i creditori.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

In ordine al primo requisito, lo stesso è evincibile dal fatto che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di composizione negoziata della crisi rispetto alla quale - come evidenziato nella relazione finale dell'esperto - esisteva già un elevato livello di indebitamento, reputato dal principale creditore addirittura meritevole di deposito di istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

In ordine al secondo requisito non può non aversi riguardo a quanto attestato dal dall'esperto della sua relazione.

Da ultimo, risulta utile evidenziare, nella presente sede, la circostanza che nell'ambito della procedura di composizione negoziata, sono state richieste ed autorizzate misure protettive ex art. 19 CCII.

In definitiva, per tutto quanto sopra dedotto e richiamato, la proposta di concordato semplificato va giudicata ammissibile risultando presenti tutti gli elementi normativi richiesti dall'art. 25 sexies c.p.c.; inoltre, va giudicata adeguata, sufficiente – *in attesa degli ulteriori accertamenti istruttori da compiere* – e completa la relazione ex art. 17 CCII, allegata al ricorso e redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge.

Sulla proposta concordataria.

In ordine alla proposta concordataria, non è questa la sede per effettuare un approfondimento strutturale e sostanziale, dovendosi limitare il Tribunale a rilevare la natura sostanzialmente liquidatoria in base agli elementi forniti dal ricorrente, riservando una valutazione più approfondita in sede di omologa; il ricorso contiene peraltro puntuale descrizione della proposta e del piano, e si fonda sulla liquidazione delle sue attività precedentemente svolte e prevede in sintesi:



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

La proposta di Iontech, come meglio di vedrà in appresso, è interamente liquidatoria e prevede la liquidazione atomistica dei beni mobili non inclusi nel ramo di azienda ceduto ed il realizzo di ogni componente di attivo.

Subordinatamente all'omologazione del concordato, Iontech si propone quindi, impegnandosi fin d'ora a destinare alla soddisfazione dei creditori il ricavato della liquidazione anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia maggiore di quanto previsto nel presente piano (che è stato formulato con criteri prudenziali), di procedere alla distribuzione dell'attivo tra i propri creditori nel rispetto della *par condicio creditorum* e secondo la suddivisione in classi di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo.

La proposta concordataria risulta concretamente fattibile sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario.

L'attivo principale destinato alla soddisfazione dei creditori deriva infatti:

- da somme già incassate dalla Società in forza della cessione del ramo d'azienda;
- da crediti commerciali già maturati;
- da disponibilità liquide esistenti;
- da ulteriori poste attive prudenzialmente stimate;
- dall'apporto di finanza esterna da parte di Filoservizi S.r.l.

La struttura del piano presenta pertanto un grado di aleatorietà estremamente contenuto, essendo fondata prevalentemente su valori già realizzati o ragionevolmente realizzabili entro tempi contenuti.

La cessazione dell'attività d'impresa e la già intervenuta cessione del ramo aziendale consentono inoltre di escludere il rischio di aggravamento del passivo o di deterioramento dell'attivo nel corso della procedura.

Questo l'attivo prospettato:



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Descrizione	05/05/2026
Realizzo partecipazioni	4.000
Crediti commerciali (clienti, fde, e posizione RFI)	2.468.553
Rimanenze	649.603
Crediti infragruppo	21.000
Crediti vari	249.029
Liquidità	1.193.029
TOTALE	4.585.214

Previsto inoltre apporto di finanza esterna per € 200.000,00.

Questo il passivo concordatario



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Descrizione	05/05/2026
Debito v/banche	5.493.682
Debito v/fornitori	2.287.787
Debiti v/personale dipendente	22.500
Debito v/erario	1.536.109
Debiti v/Enti previdenziali	151.980
Altri debiti	10.924
F.do rischi	200.000
F.do interessi	225.000
Spese di procedura	59.800
Debiti postergati soci	139.273
TOTALE	10.127.055

Le risultanze del passivo esposte in base alle cause legittime di prelazione sono le seguenti:

Descrizione	importo	peso
Spese di procedura e continuità e fondi rischi	260.164	2,57%
2751 bis n. 1	26.549	0,26%
2751 bis n. 2	125.083	1,24%
2751 bis n. 5	280.696	2,77%
2751 bis n. 5 ter	227.168	2,24%
MCC - fondo rischi	4.233.967	41,81%
2753	141.337	1,40%
2754	5.078	0,05%
2752	1.536.109	15,17%
Chirografi	7.385.598	31,12%
Chirografi - storno fondo rischi MCC	- 4.233.967	
Postergati	139.273	1,38%
TOTALE	10.127.055	100,00%

Inoltre, come da disposizione dell'art. 25 sexies CCII che ipotizza come facoltativa la suddivisione dei creditori in classi si è operata la scelta di non creare tale classamento, decisione che appare ragionevole

In definitiva, prima facie ed impregiudicata ogni ed ulteriore approfondimento istruttorio, appare evidente l'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio da



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

intendersi come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche con quanto il principale creditore si vedrebbe beneficiaria di un'utilità patrimoniale con cui soddisfare, seppure solo in parte, il proprio credito. Circa l'approfondimento istruttorio demandato al Tribunale, si ritiene di nominare quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. il dott. Ugo Brunoni, in considerazione delle sue capacità professionali.

Allo stesso sarà demandato il compito di valutare la fattibilità della proposta, il presumibile valore di realizzo della liquidazione, e, più in generale, la convenienza della proposta concordataria rispetto a quella liquidatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale:

DICHIARA aperta la procedura di concordato semplificato di **IONTECH IMPIANTI S.R.L. in liquidazione**, con sede legale in Genova, via San Fruttuoso 42, C.F. e P.IVA 02364630992, REA GE - 480589, PEC: iontechimpianti@legalmail.it, in persona del Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Salvador Russotto;

NOMINA giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Andrea Balba;

NOMINA quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. il dott. Ugo Brunoni;

DISPONE che l'ausiliario faccia pervenire la propria accettazione entro il termine di giorni 3 dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che l'**ausiliario** depositi il proprio parere entro il 6.10.2026;

DISPONE che l'**esperto nominato** nell'ambito della CNC, avv. Luca Guerrini, depositi il proprio parere circa la fattibilità della proposta entro il 21.9.26;

DISPONE che **la società ricorrente**, entro e non oltre il termine di 20 giorni decorrente dal giorno del deposito del parere dell'ausiliario, **notifichi** ai creditori la proposta concordataria; la relazione finale dell'esperto ed il parere di quest'ultimo; il parere dell'ausiliario e depositi le relative relate di notifica;

AVVERTE i **creditori** che possono costituirsi entro il termine perentorio di 10 giorni prima della sottoindicata udienza avanzando rituale opposizione alla proposta concordataria;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

FISSA udienza al giorno **26.11.2026 ore 11,30** per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria;

ORDINA la pubblicazione per estratto del ricorso e del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese anche ai fini della concessione delle misure protettive già richieste ai sensi dell'art. 54.2 CCI.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2.7.2026.

Il Giudice rel.

Andrea Balba

Il Presidente

Pietro Spera